

**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

Numero 2729 del repertorio dei contratti

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI**

**IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.02.2021/31.01.2024**

**A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”**

**CIG: 8526997C84**

Repubblica Italiana

L’anno duemilaventuno il mese di maggio, il giorno sei, in Comune di Ponte San Pietro (Bg) presso la casa comunale sita in Piazza Libertà n. 1, avanti a me dott. Zappa Paolo, Segretario del Comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 8595, ufficiale rogante ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL),

sono comparsi:

a)- dott. arch. Rota Oliviero, nato a Bergamo il 8 ottobre 1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte San Pietro con sede in Piazza Libertà n. 1 C.F. e P.IVA 00250450160, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area 2.2 “Pianificazione e gestione del territorio” del Settore 2, nominato con atto dirigenziale n. 920-30 del 31.10.2019, di seguito “Comune”;

b)- Cattolico Giuseppe, nato a Milano il 2 dicembre 1964, in qualità di legale rappresentante della società RAINBOW SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia (Re) Largo M. Gerra n. 1, P.IVA 02858600352, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia n. REA RE-319684 e all'Albo delle Cooperative sociali Regione Emilia Romagna sezione "B" al n. 1231 dal 15.11.2019, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della medesima Legge, di seguito "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante ho personalmente accertato la sussistenza mediante documento di riconoscimento per la parte privata e documentazione ufficiale del Comune di appartenenza per la parte pubblica, il tutto agli atti dell'ufficio.

Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. e l'art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2008;

Premesso:

- in conformità all'art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i.

l'Ente con deliberazione G.C. n. 140 del 16.10.2020 ha ritenuto di procedere nell'espletamento del servizio in oggetto mediante la stipulazione di una convenzione con Cooperativa sociale;

- con l'affidamento a Cooperativa sociale delle attività oggetto della presente convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono

i seguenti obiettivi:

1) favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale per

le persone svantaggiate;

2) creare opportunità di lavoro per persone indicate dalla Legge n. 381/1991 e s.m.i.;

- che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata con individuazione degli operatori economici a mezzo di manifestazione di interesse, per il servizio in oggetto è stata formulata proposta di aggiudicazione per la società RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, come risulta dal Report n. 131677283, generato automaticamente dal portale Sintel, depositato agli atti;

- che con determinazione n. 202-184 in data 28.12.2021 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla società RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, posticipando la decorrenza del servizio di un mese e ridefinendo pertanto la durata del contratto dal 01.02.2021 al 31.01.2024;

- che è stato pubblicato all'albo online l'avviso in merito all'esito della suddetta gara;

- che è stata presentata dal legale rappresentante della società dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;

- la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di convenzione il cui valore complessivo inferiore ad Euro 150.000,00 ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che per la sottoscrizione della presente convenzione sono state

eseguite le verifiche relative all'iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative;

- che in data 10.12.2020 con atto notaio dott. Fabio Capaccioni in Milano, Repertorio n. 91337 Raccolta n. 21398, si è formalizzata cessione del ramo d'azienda da CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per attività comprendenti pulizia e sanificazione di ambienti privati e pubblici;

- che a seguito della suddetta cessione del ramo d'azienda viene meno il presupposto dell'avvalimento dichiarato in sede di gara per i requisiti tecnici ed economico-finanziari propri della società CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e dei quali la società RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE avrebbe beneficiato per l'appalto oggetto del presente contratto;

- che conseguentemente alla cessione del ramo d'azienda la società RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari richiesti per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;

- la Cooperativa ha dichiarato di avere presenti nella propria compagine lavorativa persone svantaggiate nella misura prevista dall'art. 4 Legge n. 381/1991 e s.m.i., impegnandosi a mantenere tale percentuale di lavoratori svantaggiati per tutta la durata della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1)- PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ponte San Pietro affida alla società RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che accetta, l'esecuzione del servizio di pulizia degli immobili comunali, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, anche se non materialmente allegati.

Gli immobili oggetto del servizio di pulizia sono descritti analiticamente all'art. 4 del capitolato speciale di servizio e le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate all'art. 5 del citato capitolato con integrazione di quanto risulta nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 01.02.2021 al 31.01.2024. In data 25.01.2021 è stato sottoscritto verbale di consegna del servizio in pendenza della sottoscrizione della convenzione.

Articolo 4) - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per il pieno e perfetto adempimento della convenzione è fissato un corrispettivo di Euro 36.232,41 (euro

trentaseimiladuecentotrentadue/41) oltre IVA 22% annui, per un importo complessivo per il triennio di Euro 132.610,62 (euro centotrentaduemilaseicentodieci/62) di cui Euro 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

L'importo è stato determinato applicando il ribasso percentuale del 24,67% (ventiquattro/sessantasette per cento) sull'importo del servizio posto a base di gara.

Il corrispettivo del servizio sarà pagato a seguito di ricevimento di fatture elettroniche mensili, per l'importo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del servizio.

La Cooperativa alleggerà alla fattura un prospetto riepilogativo delle ore effettuate nel mese di riferimento.

Le somme dovute, dedotte eventuali penalità comminate, saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo del Comune.

#### Articolo 5) - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI

La Cooperativa si impegna a fornire servizi a chiamata, su richiesta del Servizio comunale competente, secondo quanto disposto dall'art. 7 del capitolato speciale di servizio e per un costo orario di Euro 14,50 (euro quattordici/50) oltre IVA 22%, come da offerta presentata in sede di gara.

#### Articolo 6) - NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

##### FINANZIARI

L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 Legge n. 136/2010 così

come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con  
modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l'appaltatore,  
con riferimento ai lavori identificati con CIG: 8526997C84, ha  
comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi  
dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art.  
3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare  
sullo stesso conto, ed assume l'obbligo di comunicare  
tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno  
verificare rispetto ai dati trasmessi.

Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si  
applicano le sanzioni stabilite.

#### Articolo 7) - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato  
dall'appaltatore sotto l'osservanza assoluta delle condizioni e  
delle modalità di cui al capitolato speciale di servizio, che  
l'appaltatore dichiara di ben conoscere, e che si intende  
facenti parte integrante della convenzione, anche se non  
materialmente allegato.

Nello specifico vengono richiamati gli oneri e gli obblighi  
posti a carico dell'appaltatore.

Il servizio dovrà essere svolto durante orari da concordare  
preventivamente con il Comune, compatibilmente con le attività  
d'ufficio o con le altre attività che vengano svolte nell'ambito  
della struttura interessata, in modo da non arrecare incomodo  
ai dipendenti comunali, agli amministratori ed agli utenti.

In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 6 del capitolato speciale di servizio, il servizio giornaliero deve essere effettuato al mattino prima dell'inizio delle attività comunali e/o al pomeriggio/sera dopo la fine delle attività che vengono svolte nei locali. A tale proposito è stato fornito un prospetto riepilogativo degli orari del lavoro degli uffici comunali.

Il personale della Cooperativa è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie e delle informazioni di qualunque natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio.

La Cooperativa si impegna:

- alla fornitura dei prodotti per la pulizia, di tutte le apparecchiature e degli strumenti necessari all'esecuzione del servizio, nonché di tutto il materiale di consumo per i servizi igienici (come da elenco all'art. 8 del capitolato);

- ad effettuare le pulizie impiegando sostanze compatibili con la presenza di persone all'interno degli ambienti, a vietare l'uso di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e comunque dannose alla salute di persone e di cose;

- ad utilizzare prodotti di buona qualità, rispondenti ai requisiti di legge, alla normativa vigente in ambito tecnico/sanitario e secondo le caratteristiche indicate in sede di gara;

- alla fornitura ed alla manutenzione delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento del servizio, conformi alla

vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dotate del marchio CE;

- a fornire al personale in servizio apposita divisa di lavoro con tesserino di riconoscimento che dovrà essere indossato in modo visibile durante le attività;
- a provvedere a propria cura e spese al ripristino di eventuali danneggiamenti causati dal personale durante l'espletamento del servizio;
- ad organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo il calendario della raccolta differenziata del Comune di Ponte San Pietro.

I servizi migliorativi e/o integrativi offerti dalla Cooperativa in sede di gara e valutati positivamente dalla commissione sono:

- 150 (centocinquanta) ore aggiuntive di servizio, per interventi straordinari o in emergenza;
- piano di incremento delle frequenze per le principali attività di pulizia nelle sedi interessate, come da prospetto presentato in sede di gara e per un totale di 450 (quattrocentocinquanta) ore nell'ambito dell'intera durata dell'appalto;
- 24 (ventiquattro) ore annuali aggiuntive per la pulizia mensile, presso il Palazzo comunale, relativa a: lavaggio tappeto ufficio Sindaco, lavaggio zerbini e lavaggio bandiere;
- fornitura di colonna con dispenser gel per mani e tappeto decontaminante da collocare presso gli ingressi maggiormente frequentati da personale e da utenza;

- fornitura di distributore automatico di buste copri ombrello da collocare presso gli ingressi delle sedi comunali, per garantire pavimento asciutto, sicuro e pulito durante le giornate piovose;

- fornitura di contenitori per i bagni femminili delle sedi comunali.

La Cooperativa si impegna altresì:

a) ad impegnare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci dipendenti in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci lavoratori devono essere dettagliati in distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, ecc.). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

b) a nominare, quale referente dello svolgimento delle attività e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il signor Cattolico Giuseppe. Eventuali variazioni ed aggiornamenti dovranno essere prontamente comunicati;

c) ad applicare a favore dei lavoratori e dei soci lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro per i

lavoratori delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

g) a garantire l'assunzione di almeno una persona indicata dal Comune di concerto con la Cooperativa, ed appartenente alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i., per 48 (quarantotto) ore settimanali e per tutta la durata della convenzione, da ripartire su quattro operatori svantaggiati;

h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in

materia di privacy;

i) a trasmettere al Comune, almeno ogni semestre, una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattia o infortuni).

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è parte integrante alla presente convenzione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI), nonché il Documento di Valutazione Rischi (DVR) redatto dalla società, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti.

#### Articolo 8) - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO

##### LAVORATIVO

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Comune predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

#### Articolo 9) - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta attuazione delle modalità di

inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa.

Il referente del Comune incaricato del controllo e della vigilanza sarà comunicato alla Cooperativa con l'avvio del servizio; l'eventuale sostituzione sarà comunicata sempre alla Cooperativa nei trenta giorni successivi.

#### Articolo 10) - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

I servizi oggetto della presente convenzione hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riflessi dell'igiene, e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi.

Per gli stessi motivi, la Cooperativa è tenuta a garantire il servizio sino al subentro di un nuovo appaltatore, anche in caso di risoluzione, recessi, sospensione o cessazione della presente convenzione.

Qualora si verifici abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico della Cooperativa ogni onere derivante, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità.

Per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero si rimanda integralmente all'art. 10 del citato capitolato speciale di servizio.

Articolo 11) - OBBLIGHI E FACOLTA' DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a:

- comunicare ogni esigenza di pulizie straordinarie a mezzo mail o pec;

- mettere a disposizione della Cooperativa per lo svolgimento del servizio acqua ed energia elettrica.

Il Comune può:

- effettuare verifiche e controlli a mezzo di visite, ispezioni o richiesta di documenti, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio ed il rispetto degli orari di svolgimento dello stesso;

- effettuare controlli sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventualmente soci lavoratori;

- segnalare comportamenti inadeguati tenuti dal personale;

- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non abbia provveduto a modificare il proprio comportamento;

- richiedere la sostituzione di prodotti igienizzanti che abbiano arrecati danni a superfici e/o creato problemi di esalazioni nei locali, fatta salva la richiesta di risarcimento per danni arrecati alla Cooperativa;

- apportare variazioni agli spazi, orari e giorni del servizio di pulizia dandone preavviso di almeno tre giorni alla Cooperativa.

Articolo 12) - INADEMPIMENTO E PENALITA'

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale di servizio, qualora si verificassero inadempienze rispetto al capitolato medesimo o alla normativa dallo stesso richiamata, che a giudizio del Comune non comportino la risoluzione della convenzione, potrà essere comminata a carico della Cooperativa penalità pecuniaria ad un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 250,00 in relazione alla gravità ed alla ricorrenza dei fatti accertati, secondo la procedura di cui al citato articolo.

La penale applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta al Comune successivamente alla comminazione della penale.

La recidiva nelle infrazioni comporta una penale doppia rispetto a quella precedentemente applicata.

In ogni caso il Comune potrà far eseguire direttamente il servizio mancato, incompleto o trascurato a spese della società inadempiente, con recupero delle somme spese in sede di liquidazione delle fatture.

#### Articolo 13) - CAUZIONE

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 12.175,00 a mezzo fidejussione assicurativa n. 1674.00.27.2799806822 rilasciata da SACE BT SPA - Agenzia di Brescia in data 14.01.2021.

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20%

per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015,  
entrambe rilasciate da organismi accreditati.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di  
preventiva escussione del debitore principale e l'operatività  
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione  
appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del  
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  
regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da  
parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di  
propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi  
l'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel  
termine che gli sarà fissato.

#### Articolo 14) - POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore ha prodotto Polizza assicurativa RC n.  
1/2510/61/132316049/7, rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
SPA - Agenzia di Milano, con scadenza annuale.

#### Articolo 15) - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.  
E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio,  
salvo autorizzazione del Comune.

#### Articolo 16) - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei  
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei  
lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare le

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i lavori.

Articolo 17) - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, come da comunicazione rilasciata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna in data 29.01.2021, confermando la dichiarazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

Articolo 18) - RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA  
OCCUPAZIONALE

La Cooperativa è obbligata al rispetto di tutte le norme riguardanti l'appalto e la salvaguardia occupazionale, previste dal CCNL Imprese di pulizie e s.m.i.

A tal proposito si richiama l'art. 16 del capitolato speciale di servizio che individua il personale dipendente già impiegato nel servizio e che la Cooperativa subentrante deve assumere mediante passaggio diretto ed immediato dalla Cooperativa cessante.

Articolo 19) - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai fini della presente convenzione, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede della società in Reggio Emilia (Re) Largo M. Gerra n. 1.

#### Articolo 20) - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre ai casi previsti dal capitolato speciale di servizio, il Comune si riserva di chiedere la risoluzione della convenzione nei casi e nelle forme previste dall'art. 22 del capitolato medesimo.

#### Articolo 21) - CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione della presente convenzione, non risolta in sede bonaria, è competente il foro di Bergamo.

#### Articolo 22) - PATTO DI INTEGRITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità", approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 26.10.2018, che fa parte integrante della presente convenzione anche se materialmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Patto stesso, compresa la risoluzione della presente convenzione per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'appaltatore.

#### Articolo 23) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n.

62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del Codice di comportamento del Comune di Ponte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 05.02.2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Articolo 24) - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'appaltatore si impegna al rispetto dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 per la durata della presente convenzione.

Articolo 25) - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Articolo 26) - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che resta a carico del Comune.

Articolo 27) - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione è soggetto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, per cui

si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 DPR n. 131/1986. Le imposte di registro e di bollo vengono versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. La convenzione sarà prodotta all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

#### Articolo 28) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione della presente convenzione; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'appaltatore dichiara di essere informato circa il diritto di accesso ai dati personali. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore.

La presente convenzione, formato per la stipula in modalità elettronica, è stato redatto mediante strumenti informatici da me Segretario e da persona di mia fiducia, su ventuno pagine a video, e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL RESPONSABILE AREA 2.2 DEL SETTORE 2

dott. arch. Rota Oliviero (*firmato digitalmente*)

RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cattolico Giuseppe (*firmato digitalmente*)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati  
di firma utilizzati sono validi e conformi al dispositivo  
dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  
(Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Zappa Paolo (*firmato digitalmente*)

Imposta di bollo esente

ai sensi dell'articolo 16 Allegato B) DPR n. 642/1972